

ART. 75.

(*Giurisdizione generale di legittimità*).

Sui ricorsi proposti per **incompetenza**, eccesso di potere e violazione di legge, da soggetti che abbiano subito la lesione di propri interessi legittimi per effetto di atti e comportamenti anche omissivi di autorità titolari di funzioni amministrative, spetta agli organi della giurisdizione amministrativa di annullare gli atti viziati se impugnati, e, nei congrui casi, di condannare l'amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti con l'osservanza dei principi di diritto ed i criteri fissati nella sentenza, fatte comunque salve le valutazioni di merito dell'autorità medesima.

Spetta altresì agli organi della giurisdizione amministrativa di decidere sui ricorsi proposti da persone o enti, indipendentemente dalla impugnazione di atti o comportamenti amministrativi, per rimuovere la lesione attuale di interessi legittimi, o su ricorsi proposti dall'autorità amministrativa nei confronti di soggetti destinatari dell'azione amministrativa ove sussista incertezza circa l'applicazione di norme. In questi casi il giudice dichiara, nell'ambito della controversia proposta, i principi di diritto ed i criteri che devono essere osservati.

L'amministrazione non può promuovere il giudizio previsto dal comma precedente ove abbia l'obbligo di provvedere in relazione ad istanze proposte da privati.

Nelle controversie in cui il giudice amministrativo non ha giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, egli decide su tutte le questioni pregiudiziali ed incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza. Su dette questioni pregiudiziali ed incidentali, tuttavia, l'efficacia della cosa giudicata è limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano comunque sempre in esclusiva competenza della autorità giudiziaria l'incidente di falso e le questioni concernenti

lo stato e la capacità delle persone fisiche, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

ART. 76.

(*Giurisdizione esclusiva*).

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione amministrativa:

1) le controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e di qualsiasi altro ente pubblico non economico sottoposto a controllo delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali;

2) le controversie in materia di riconoscimento, modificazioni o estinzione di persone giuridiche pubbliche e di approvazione dei relativi statuti o modificazioni di questi;

3) le controversie in materia di concessioni di beni e di servizi pubblici ivi comprese le questioni concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;

4) le controversie in materia di contratti aventi ad oggetto rapporti di diritto pubblico;

5) le controversie in materia di espropriazione, escluse le questioni relative alla determinazione dell'indennità;

6) le controversie in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera in cui siano parte enti erogatori di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

7) le controversie in materia di convenzioni fra sanitari ed enti erogatori di assistenza sanitaria ed in materia di convenzioni fra questi enti e case di cura private;

8) le controversie in materia di autorizzazioni e divieti relativi ad industrie insalubri e pericolose;

9) le controversie in materia di autorizzazione ad enti pubblici ad accettare lasciti o donazioni o ad acquistare immobili;

10) le controversie in materia di assegnazioni di alloggi costruiti con contributo o finanziamento pubblico.

Nelle materie deferite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, questi conosce in via principale anche di tutte le questioni relative a diritti soggettivi ivi comprese quelle attinenti a diritti patrimoniali consequenziali.

Restano tuttavia sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Per le controversie deferite alla sua giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo decide annullando gli atti viziati; accerta l'esistenza dei diritti su cui si fonda la pretesa del ricorrente; condanna l'amministrazione al compimento degli atti necessari per la soddisfazione della pretesa ritenuta fondata; condanna l'amministrazione, anche a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento delle somme di denaro che ritenga dovute.

Nelle materie indicate nei nn. 2, 6, 8 e 9 del presente articolo il giudice decide pronunciando anche in merito e con i poteri previsti dall'ultimo comma dell'articolo seguente.

ART. 77.

(Giurisdizione di merito).

Gli organi della giurisdizione amministrativa decidono pronunciando anche in merito:

1) sulle controversie fra enti pubblici e fra questi e lo Stato, esclusi i conflitti di attribuzione fra lo Stato e le regioni e fra queste;

2) sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari dei pubblici impiegati;

3) sulle controversie relative a provvedimenti di urgenza emanati da qualsiasi autorità;

4) sulle controversie concernenti l'igiene degli abitati;

5) sulle controversie in materia di passaporti;

6) sulle controversie in materia di diniego o limitazione del nulla-osta per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche e per le esportazioni di pellicole cinematografiche;

7) sulle controversie in tema di diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio;

8) sulle controversie che leggi particolari attribuiscono alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo.

Nelle materie riservate alla giurisdizione di merito, il giudice amministrativo decide avvalendosi oltre che dei poteri propri della giurisdizione di legittimità, anche sostituendosi all'amministrazione nelle valutazioni e gli apprezzamenti a questa spettanti e riformando o, nei casi in cui sia possibile, emanando una pronuncia sostitutiva a tutti gli effetti del provvedimento amministrativo per il regolamento del rapporto.

ART. 78.

(Contenzioso elettorale).

Spetta alla giurisdizione amministrativa di decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi gli organi della giurisdizione amministrativa esercitano i poteri ed adottano i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 79.

(Giurisdizione per l'attuazione dei giudicati).

Spetta alla giurisdizione amministrativa di provvedere sui ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato di qualunque organo giurisdizionale.

Nel provvedere su tali ricorsi l'organo adito direttamente emana, se del caso, in sostituzione dell'amministrazione e con tutti i poteri di questa gli atti diretti ad attuare i giudicati, oppure provvede alla nomina di un commissario per l'adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi.

ART. 80.

(Questioni di giurisdizione).

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Nei giudizi di primo grado al di fuori delle controversie in materia elettorale, finché la causa non sia stata assunta in decisione, è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile, solo se si affermi la giurisdizione di altro giudice.

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve essere comunicata mediante deposito di copia del ricorso al giudice presso cui pende la controversia che può, ove egli lo ritenga, essere sospesa.

Il regolamento preventivo di giurisdizione non preclude in ogni caso l'esame della domanda di sospensione dell'atto impugnato.

ART. 81.

(Competenza dei tribunali amministrativi regionali).

Ciascun tribunale amministrativo regionale è competente in primo grado:

1) per i ricorsi proposti nei confronti di autorità amministrative che han-

no sede nell'ambito della circoscrizione regionale;

2) per i ricorsi proposti avverso atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia sia limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e, per quelli in materia di pubblico impiego, con effetti limitati a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

La circoscrizione delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali sono determinate per regolamento. Le sezioni sono competenti:

a) per i ricorsi proposti nei confronti di autorità amministrative che hanno sede e sfera territoriale di competenza ricomprese dell'ambito della circoscrizione della sezione;

b) per i ricorsi proposti avverso atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale o comunque aventi sfera di competenza territoriale superiore all'ambito della circoscrizione della sezione, la cui efficacia sia territorialmente limitata entro questa e, per quelli in materia di pubblico impiego, con effetti limitati a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione medesima.

ART. 82.

(Competenza del Consiglio di Stato in primo grado).

Il Consiglio di Stato è competente in primo grado per i ricorsi proposti nei confronti delle autorità centrali dello Stato o di enti pubblici ultraregionali, salvo quanto previsto dal precedente articolo.

I ricorsi proposti in primo grado al Consiglio di Stato non possono essere deferiti alla cognizione dell'adunanza plenaria di esso.

Per i ricorsi proposti nei confronti di autorità centrali e relativi a rapporti che

si esauriscono nell'ambito della regione siciliana è competente in primo grado il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

ART. 83.

(Competenza di secondo grado del Consiglio di Stato).

Il Consiglio di Stato è competente in grado di appello per i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate in primo grado dal Consiglio stesso.

Per gli appelli proposti avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali il Consiglio di Stato giudica a sezione semplice, salvo rimessione all'adunanza plenaria; per gli appelli proposti avverso le proprie decisioni e quelle del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in primo grado giudica in adunanza plenaria.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana è competente per gli appelli avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

ART. 84.

(Incompetenza).

L'incompetenza per territorio del tribunale amministrativo regionale adito può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado.

L'incompetenza per materia del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale adito è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nel termine suindicato, il processo si estingue.

La decisione che dichiara l'incompetenza per territorio del tribunale che l'ha pronunciata, se non è impugnata, rende

incontestabile la incompetenza dichiarata e la competenza del tribunale in essa indicato se il giudizio è riassunto a norma del comma precedente.

Le parti, che reputino il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata dinnanzi alla quale sia stato proposto, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata e viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del quinto comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo ricorsi che si reputino abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

ART. 85.

(Conflitti di competenza).

Quando, in seguito alla decisione che dichiara l'incompetenza per materia del giudice adito, la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo precedente davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, rimette d'ufficio gli atti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato perché decida sul conflitto.

ART. 86.

(Connessione).

Per i ricorsi proposti contro un atto presupposto e contro l'atto applicativo di questo, la competenza in primo grado spetta al giudice competente per l'impugnativa dell'atto presupposto.

La stessa regola si applica nell'ipotesi in cui, indipendentemente dall'impugna-

tiva di un atto applicativo, venga proposto ricorso per l'accertamento di una pretesa ed in questa occasione venga impugnato un atto presupposto.

CAPO II

DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I

DELL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO E DELL'INTERVENTO.

ART. 87.

(Ricorso).

Il giudizio si instaura mediante ricorso.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del giudice al quale è diretto;

2) il nome, il cognome e la residenza o il domicilio del ricorrente;

3) l'indicazione dell'atto amministrativo che si impugna o del rapporto giuridico cui si riferisce la domanda;

4) la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda il ricorso, con la indicazione delle norme o dei principi di diritto che si ritengono violati o che vengono posti a base della domanda, e le conclusioni;

5) la sottoscrizione del ricorrente e di un avvocato o di un procuratore legale.

Ove manchi la sottoscrizione della parte, l'avvocato o il procuratore legale che firma in nome di essa deve essere munito di procura speciale, da indicare nel ricorso, salvo che questa sia apposta in calce o a margine del ricorso stesso, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile.

Il ricorrente, che non abbia fatto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune sede del giudice adito, si intende domiciliato, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del giudice medesimo.

ART. 88.

(Ricorso cumulativo e ricorso collettivo).

Il ricorrente, con un unico ricorso, può impugnare più atti o proporre più domande purché tra gli uni e tra le altre vi sia connessione e, inoltre, sia rispettata la competenza per materia del giudice adito.

Più ricorrenti, con un unico ricorso, possono impugnare lo stesso atto o proporre la stessa domanda qualora tra i medesimi soggetti non vi sia contrasto di interessi. È consentito a detti ricorrenti esercitare congiuntamente la facoltà di cui al primo comma.

ART. 89.

(Atti non definitivi).

Il ricorso giurisdizionale è ammesso anche contro provvedimenti amministrativi non definitivi.

Nel caso in cui contro l'atto emanato da un organo titolare di funzione amministrativa sia stato presentato ricorso gerarchico proprio o improprio ovvero l'opposizione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso giurisdizionale è proponibile contro l'atto medesimo qualora nel termine di novanta giorni l'interessato non abbia avuto comunicazione della decisione sul ricorso gerarchico o sulla opposizione. L'emanazione della decisione amministrativa dopo il termine predetto, qualora non disponga l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato in modo conforme alle istanze contenute nel ricorso gerarchico o nella opposizione, non

comporta cessazione della materia del contendere, ma il ricorrente può contro la stessa presentare motivi aggiunti.

Ove siano interessate più persone, il ricorso giurisdizionale proposto da una di esse esclude il ricorso gerarchico proprio o improprio e l'opposizione di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o proponano ricorso gerarchico od opposizione, devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso giurisdizionale. Entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico o la loro opposizione erano stati presentati in termine, possono proporre ricorso al giudice competente.

ART. 90.

(Silenzio rifiuto).

Qualora l'amministrazione ometta di provvedere su una istanza sulla quale abbia l'obbligo di pronunciarsi, l'istante può, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, notificarle, nelle forme stabilite per i ricorsi giurisdizionali, atto di diffida a provvedere. Trascorsi trenta giorni dalla notifica, egli può, persistendo il silenzio dell'amministrazione, proporre contro lo stesso ricorso giurisdizionale.

La diffida di cui al comma precedente può essere rinnovata, ai fini della proposizione del ricorso, una o più volte finché l'amministrazione non abbia emanato una pronuncia esplicita.

Restano ferme le disposizioni le quali, per particolari ipotesi, stabiliscano termini e modalità diverse ai fini della formazione del silenzio rifiuto dell'amministrazione.

ART. 91.

(Rapporti con il ricorso straordinario).

Il ricorso giurisdizionale non può più essere proposto dal momento in cui lo stesso ricorrente abbia presentato il ri-

corso straordinario ad una delle autorità indicate nell'articolo 59, commi secondo e sesto.

ART. 92.

(Termine per ricorrere).

Il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni dalla data in cui l'atto che si impugna è stato notificato all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, oppure comunicato mediante consegna o trasmissione di copia in forma amministrativa, oppure dalla data in cui l'interessato stesso ne ha avuto, altrimenti, piena conoscenza.

Per gli atti relativi al rapporto di pubblico impiego la piena conoscenza da parte dell'interessato si ha per acquisita alla data in cui giunge all'ufficio dove egli presta effettivo servizio il bollettino ufficiale nel quale tali atti sono inseriti.

Per le persone che, non essendo contemplate nell'atto, non ne hanno avuto conoscenza nei modi previsti dal primo comma, il termine decorre dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunci legali della provincia o nei corrispondenti fogli delle Regioni, o, limitatamente agli atti degli enti locali, dall'ultimo giorno della pubblicazione nei rispettivi albi, eseguita nelle forme di legge.

Per gli atti sottoposti a controllo il termine decorre dal giorno della notificazione, comunicazione o pubblicazione o della acquisita piena conoscenza dell'atto di controllo, ai sensi dei commi precedenti.

Il termine per ricorrere è aumentato di sessanta giorni se il ricorrente risiede fuori del territorio dello Stato.

ART. 93.

(Termine per la tutela di diritti soggettivi).

Il termine previsto dall'articolo precedente non si applica alle controversie

aventi per oggetto diritti soggettivi, salvi gli effetti della prescrizione maturata in danno degli interessati.

ART. 94.

(Notificazione del ricorso).

Entro il termine previsto dall'articolo 92, sempreché non si verta nell'ipotesi contemplata dall'articolo 93, il ricorso deve essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario o messo comunale con le modalità stabilite dagli articoli da 137 a 149 del codice di procedura civile, almeno all'organo dal quale proviene l'atto che si impugna o al quale è riferibile il rapporto controverso o il comportamento omissivo.

Resta fermo il disposto dell'articolo 10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presidente dell'organo adito o il collegio ordinano l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ai quali il ricorso non è stato notificato, fissando all'uopo un termine perentorio.

ART. 95.

(Deposito del ricorso).

Il ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione.

ART. 96.

(Integrazione del ricorso).

Dopo la notificazione del ricorso e fino alla scadenza del termine per ricorrere, il ricorrente può notificare atti contenenti altri motivi ad integrazione di quelli dedotti nel ricorso.

Gli atti di integrazione devono possedere i requisiti indicati nell'articolo 87 e contenere espresso riferimento al ricorso con indicazione della data di notificazione di esso e del suo deposito, se già avvenuto.

ART. 97.

(Motivi aggiunti).

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di atti o documenti, fissato dalla legge o dal giudice, o, se il deposito avviene oltre il termine prestabilito, dal giorno in cui l'eseguito deposito è noto al ricorrente, questi ha la facoltà di notificare motivi aggiunti desunti dagli atti e documenti depositati dalle altre parti e da lui non conosciuti prima della notificazione del ricorso e degli eventuali atti di integrazione.

Eguale facoltà spetta al ricorrente qualora, dopo la notificazione del ricorso e degli eventuali atti di integrazione, acquisita, comunque, conoscenza di qualsiasi fatto preesistente, idoneo a rivelare vizi nell'atto impugnato. In tal caso il termine per la notificazione dei motivi aggiunti decorre dal momento di detta conoscenza.

ART. 98.

(Deposito di atti di integrazione del ricorso o di motivi aggiunti).

Gli atti di integrazione del ricorso e gli atti contenenti motivi aggiunti devono essere depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine di trenta giorni dalle rispettive ultime notificazioni.

ART. 99.

(Costituzione delle parti intime).

L'organo da cui proviene l'atto impugnato o le parti, alle quali il ricorso è stato notificato, possono depositare in segreteria il controricorso e documenti nei venti giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso stesso o dell'ultimo eventuale atto di integrazione di esso.

Detto organo, al momento della costituzione in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i

documenti in base ai quali il medesimo è stato emanato.

Le parti intime, escluse le autorità dello Stato, devono depositare unitamente al controricorso:

1) la procura speciale alla lite a favore dell'avvocato o del procuratore legale, che da solo abbia sottoscritto l'atto, sempre che tale procura non sia apposta in calce o a margine di esso;

2) quando si tratti di persone giuridiche, copia autentica della deliberazione di resistenza al ricorso, munita del provvedimento di controllo positivo, ove prescritto dalla legge.

La deliberazione di resistenza e il relativo atto di controllo possono essere depositati anche successivamente, fino alla udienza di discussione della causa.

È applicabile ai controricorrenti l'ultimo comma dell'articolo 87.

Il termine di cui al primo comma è aumentato di venti giorni se il controricorrente risiede fuori del territorio dello Stato.

ART. 100.

(Domande riconvenzionali).

Nel processo di accertamento, le parti intime possono formulare, a pena di decadenza entro il termine di cui all'articolo 99, primo comma, e con le modalità stabilite dai commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo, domande riconvenzionali che dipendano dal titolo dedotto in giudizio dal ricorrente o da quello fatto valere a sostegno di un'eccezione, purché le domande stesse rientrino nella sfera di competenza per materia del giudice adito.

ART. 101.

(Ricorso incidentale).

Nel termine di venti giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito del ricorso o dell'eventuale ultimo atto di

integrazione di esso, ciascuna delle parti intimiate può proporre un ricorso incidentale, che abbia i requisiti di cui all'articolo 87.

Il ricorso incidentale deve essere notificato alle altre parti, nei modi stabiliti per il ricorso principale, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, se le parti stesse abbiano già provveduto a costituirsi in giudizio, oppure presso il loro domicilio reale in caso contrario.

Il termine previsto dal primo comma è aumentato di venti giorni per coloro che risiedono fuori del territorio dello Stato.

Il ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

Nei successivi venti giorni gli interessati possono presentare memorie, istanze e documenti.

Il ricorso incidentale perde ogni efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e se è rinunciato.

È applicabile al ricorrente in via incidentale l'ultimo comma dell'articolo 87.

ART. 102.

(Termini e modalità relativi al ricorso principale e al ricorso incidentale).

I termini e i modi stabiliti dagli articoli 92, 95, 96, 97, 98, 100 e 101, per la notificazione o il deposito del ricorso principale, dei relativi atti di integrazione, degli atti contenenti motivi aggiunti, nonché del ricorso incidentale devono osservarsi a pena di decadenza.

ART. 103.

(Domande di intervento).

Chi ha un interesse personale nel giudizio promosso da altri può intervenire, formulando apposita istanza al collegio

con indicazione delle ragioni che la sostengono e delle conclusioni.

La domanda di intervento - sottoscritta dall'interveniente e da un avvocato o procuratore legale oppure solo da uno di detti professionisti, purché munito di procura speciale - deve essere notificata alle parti in causa nei modi e nei luoghi indicati dal secondo comma dell'articolo 101.

La domanda medesima deve essere, poi, depositata nella segreteria del giudice innanzi al quale pende il giudizio, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data dell'ultima notificazione.

Nei successivi venti giorni gli interessati possono presentare memorie e documenti.

È applicabile all'interveniente l'ultimo comma dell'articolo 87.

ART. 104.

(Notificazione per pubblici proclami).

Quando la notificazione del ricorso principale o incidentale nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio o per la impossibilità di individuarle tutte, il presidente dell'organo o il collegio possono autorizzare, su istanza della parte interessata, la notificazione per pubblici proclami.

Questa va eseguita nel termine assegnato a pena di decadenza, mediante pubblicazione di un riassunto del ricorso e delle sue conclusioni nella *Gazzetta ufficiale* nonché in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o locale indicati nel provvedimento di autorizzazione.

I precedenti commi si applicano anche alla notificazione della domanda di intervento.

ART. 105.

(Nullità).

Il ricorso, gli atti integrativi del ricorso, il ricorso incidentale, la domanda di

intervento e gli atti di motivi aggiunti sono nulli:

1) se manchi la sottoscrizione richiesta dall'articolo 87, numero 5;

2) se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

La notificazione degli atti di cui al comma precedente è nulla nei casi stabiliti dall'articolo 160 del codice di procedura civile.

La costituzione dell'interessato sana la nullità, salvo che sia effettuata all'espresso scopo di farla valere.

In quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme contenute negli articoli da 156 a 162 del codice di procedura civile.

ART. 106.

(Errore scusabile).

Il tribunale amministrativo regionale, in caso di errore scusabile, può:

a) ritenere tempestivi gli adempimenti processuali eseguiti dalle parti con violazione di termini perentori;

b) rimettere in termine il ricorrente per rinnovare, se necessario, la notificazione del ricorso.

ART. 107.

(Disciplina dei termini).

Nei giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato, al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana ed ai tribunali amministrativi regionali si osservano le norme sul computo e sulla proroga dei termini stabilite dagli articoli 152, 153, 154 e 155 del codice di procedura civile.

ART. 108.

(Abbreviazione e proroga dei termini).

Nei casi di urgenza il presidente dell'organo adito può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso, nonché per la presentazione ed il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale ed a quello incidentale.

Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine è fatto in fine della domanda, e deve essere notificato all'amministrazione ed agli interessati.

ART. 109.

(Ministero dei difensori).

Salvo quanto disposto dall'articolo 113, nei giudizi amministrativi è obbligatorio il ministero del difensore secondo le norme stabilite dalla legge professionale.

L'ammissione al gratuito patrocinio è regolata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le memorie e le istanze presentate dalle parti nel corso del giudizio sono sottoscritte dai rispettivi difensori, muniti di procura speciale.

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Nei riguardi delle amministrazioni dello Stato, le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, che si è per esse costituito in giudizio.

ART. 110.

(Tasse di ricorso).

Il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione restano improcedibili, fino a quando non sia stata presentata dal ricorrente ricevuta del pagamento della tassa fissa, per ciascuno di essi, di lire 3.000.

La tassa è introitata dall'ufficio del registro competente.

La tassa di cui al primo comma non è dovuta per i ricorsi relativi alla materia del pubblico impiego e per quelli presentati da amministrazioni dello Stato.

ART. 111.

(Regime fiscale degli atti processuali).

Nel procedimento di primo grado sono applicabili agli atti di parte e ai documenti versati in giudizio le norme sull'imposta di bollo.

Per gli originali delle sentenze e di qualsiasi altro provvedimento o atto del giudice adito l'imposta di bollo deve essere corrisposta in modo virtuale mediante versamento all'ufficio del registro, a cura dell'interessato, della somma forfettaria di lire 7.000 per ogni ricorso principale e di lire 3.000 per ogni domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Le quietanze relative ai pagamenti sopra citati devono essere depositate in segreteria, rispettivamente, entro i termini stabiliti per il deposito del ricorso principale e della domanda di sospensione.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'obbligo del segretario di trasmettere, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio, gli atti e i do-

cumenti di causa - in originale o in copia autentica - al competente ufficio del registro per la regolarizzazione degli atti stessi e l'applicazione delle sanzioni.

Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti ad imposta di registro.

ART. 112.

(Comunicazioni di segreteria).

In tutti i casi previsti dalla presente legge, le comunicazioni sono eseguite dalla segreteria a mezzo biglietto in carta libera.

Il biglietto è consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, oppure gli è rimesso per posta in piego raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo di un dipendente dell'organo giudiziario, designato dal presidente, che ne esegue la consegna al destinatario, contro ricevuta.

ART. 113.

*(Giudizi in materia
di operazioni elettorali).*

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 78, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore e di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

SEZIONE II

DELLE MISURE CAUTELARI

ART. 114.

(Misure cautelari).

La proposizione del ricorso non comporta la sospensione del provvedimento impugnato.

L'organo adito può tuttavia per gravi ragioni, su richiesta dell'interessato, disporre la sospensione del provvedimento, nonché tutte quelle misure che appaiano, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

ART. 115.

(Procedimento).

La richiesta di emanazione della pronuncia cautelare deve essere contenuta nel ricorso, ovvero in istanza successiva notificata e depositata nei modi del ricorso.

Immediatamente dopo il deposito dell'atto contenente la richiesta in segreteria, il presidente fissa la data di trattazione e dispone con ordinanza motivata, ove necessario, le misure cautelari assolutamente indifferibili. Della data di trattazione viene fatta comunicazione, a cura della segreteria, alle parti intimare ed alle altre già costituite in giudizio.

L'istante e le altre parti interessate possono presentare memorie fino a cinque giorni prima della trattazione.

Alla data fissata, il collegio decide mediante ordinanza motivata con procedimento in camera di consiglio, sentiti, ove ne facciano richiesta, i difensori delle parti.

Qualora sia necessaria l'acquisizione di prove, il collegio pronuncia ordinanza istruttoria, fissando la nuova data di trattazione e disponendo nel contempo le misure cautelari indifferibili.

Qualora debba essere effettuata l'integrazione del contraddittorio, il collegio provvede ai sensi degli articoli 94, secondo comma, e 104, fissando nuova data di trattazione e disponendo le misure cautelari indifferibili. Della nuova data di trattazione, l'interessato deve dare notizia alle parti nei cui confronti l'integrazione del contraddittorio è disposta.

ART. 116.

(Revocabilità e cessazione di efficacia dei provvedimenti cautelari).

I provvedimenti cautelari sono sempre revocabili ad istanza di parte. Si applica all'uopo il procedimento di cui all'articolo precedente.

Essi cessano, inoltre, di avere efficacia con la pronuncia della sentenza definitiva di primo grado.

Le misure cautelari d'urgenza disposte dal presidente ai sensi del secondo comma del precedente articolo, cessano di avere efficacia, qualora non siano confermate dal collegio in sede di prima trattazione della istanza in camera di consiglio.

ART. 117.

(Comunicazione dei provvedimenti cautelari).

Dei provvedimenti adottati dall'organo di giustizia adito sulle istanze cautelari viene data, a cura della segreteria, immediata comunicazione alla amministrazione nonché alle parti interessate. L'originale del provvedimento viene depositato entro dieci giorni in segreteria.

ART. 118.

(Esecuzione dei provvedimenti cautelari).

L'amministrazione è tenuta a dare immediata esecuzione ai provvedimenti cautelari emanati dall'organo di giustizia amministrativa.

Ove nel corso della esecuzione sorgano difficoltà, l'amministrazione o le parti interessate possono chiedere con ricorso al presidente dell'organo che siano impartite in via breve, con decreto, le opportune disposizioni.

SEZIONE III
DELL'ISTRUZIONE

ART. 119.

(Onere della prova e poteri del giudice).

È onere della parte che vi ha interesse produrre i mezzi di prova consistenti in documenti scritti, grafici, fotografici, fonografici, magnetofonici e simili dei quali abbia il possesso ovvero dei quali abbia facoltà di ottenere un esemplare o una riproduzione da pubbliche amministrazioni diverse da quella contro cui è promosso il giudizio, ovvero da pubblici ufficiali.

La pubblica amministrazione contro cui è promosso il giudizio è tenuta a produrre tutti gli atti del procedimento amministrativo relativo al provvedimento del quale si chiede l'annullamento, o la riforma, o l'emanazione, nonché il provvedimento stesso, se esistente.

L'inosservanza dei suddetti oneri e obblighi è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, dei quali riconosca l'ammissibilità e la rilevanza.

Il giudice può tuttavia disporre d'ufficio l'assunzione dei mezzi di prova che risultino necessari a motivo della contraddittorietà delle prove assunte, ovvero della loro lacunosità, sempre che questa non sia addebitabile all'inosservanza degli oneri incombenti alle parti private.

Nelle controversie in materia di operazioni elettorali, può sempre essere richiesto d'ufficio l'invio dei relativi verbali, delle schede contestate e di quant'altro possa occorrere al giudizio.

ART. 120.

(Competenza e forma dei provvedimenti istruttori).

I provvedimenti istruttori, fino alla discussione del ricorso, e dopo l'ordinanza collegiale istruttoria fino alla nuova discussione, sono di competenza del presiden-

te dell'organo giurisdizionale, o, se questo è costituito in sezioni, del presidente della sezione. Il presidente può assegnare ciascun ricorso ad un componente del collegio, delegandogli i suoi poteri istruttori.

Dopo la discussione del ricorso, i provvedimenti istruttori sono di competenza del collegio.

I provvedimenti istruttori hanno la forma dell'ordinanza brevemente motivata e sono comunicati integralmente, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alle parti costituite e all'amministrazione contro la quale è promosso il giudizio, anche se non costituita, nonché a chi deve eseguirli.

Le ordinanze istruttorie non pregiudicano alcun punto della controversia, sono revocabili e non sono impugnabili.

ART. 121.

(Efficacia delle ordinanze istruttorie).

L'inadempimento delle parti alle ordinanze istruttorie è valutato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Tutte le pubbliche amministrazioni, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, anche se non sono parti del giudizio, sono tenuti ad eseguire le ordinanze istruttorie emesse nei loro confronti, nel termine fissato nell'ordinanza stessa. La mancata ottemperanza all'ordine istruttorio è valutata dal giudice in senso sfavorevole all'amministrazione intimata ma, ove necessario, il collegio può nominare con ordinanza, anche di ufficio, un commissario che provveda entro apposito termine ad acquisire presso l'amministrazione medesima i necessari mezzi di prova.

ART. 122.

(Contenuto delle ordinanze istruttorie).

Le ordinanze istruttorie possono disporre:

1) la produzione di documenti scritti, grafici, fotografici, fonografici, magnetofonici e simili;

2) la produzione di chiarimenti, informazioni, notizie, da parte delle pubbliche amministrazioni;

3) accertamenti, ispezioni, misurazioni e verificazioni su luoghi o su cose mobili e immobili;

4) la comparizione personale e il libero interrogatorio del ricorrente, dei controinteressati, del funzionario che ha emesso l'atto impugnato, ovvero del capo *pro tempore* dell'ufficio che ha emesso detto atto, ovvero del funzionario o del capo *pro tempore* dell'ufficio competente ad emettere l'atto di cui si chiede l'emana-zione;

5) l'assunzione di prove testimoniali, solo per i casi di giurisdizione esclusiva e di merito.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, l'ordinanza indica anche il soggetto che la deve eseguire, e i relativi termini. Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5 l'ordinanza detta tutte le opportune disposizioni per la sua esecuzione. In ogni caso il giudice può imporre alla parte richiedente o alle parti in solido l'anticipazione delle spese occorrenti, anche mediante il versamento di un congruo deposito presso la segreteria o l'amministrazione.

Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.

Se la parte cui spetta fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di far prefiggere un termine, decorso il quale il giudice decide allo stato degli atti.

ART. 123.

(Modalità dell'assunzione dei mezzi di prova).

Alle attività istruttorie di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, provvede

e presiede direttamente il giudice che ha emesso l'ordinanza, ovvero un magistrato dello stesso organo giurisdizionale o della stessa sezione delegato dal presidente o dal collegio. Alle stesse assiste un segretario, designato dal presidente, che redige il processo verbale.

Per le attività di cui al numero 3 del precedente articolo il presidente, il collegio o il magistrato delegato possono farsi assistere o sostituire da uno o più funzionari dell'amministrazione, dotati delle opportune competenze tecniche, da un ufficio o anche da un tecnico non appartenente alla pubblica amministrazione.

Se il mezzo istruttorio deve essere assunto fuori dalla circoscrizione dell'organo adito, può essere all'uopo delegato il tribunale amministrativo del luogo.

Se il mezzo istruttorio deve essere assunto fuori dello Stato, si procede a norma della legge consolare.

Del giorno, dell'ora e del luogo di assunzione delle prove di cui ai commi precedenti, ove non ne sia stata fatta indicazione nell'ordinanza prevista dal comma terzo dell'articolo 120, deve essere data comunicazione alle parti costituite, a cura della segreteria, almeno cinque giorni liberi prima.

Per l'assunzione dei mezzi di prova si osservano, in quanto compatibili, le norme del processo civile ordinario.

ART. 124.

(Limiti all'ammissibilità della prova testimoniale).

Nei casi previsti al numero 5) dell'articolo 122, le parti private sono ammesse a provare con testimoni anche fatti in contrasto con il contenuto di atti dell'amministrazione, sempreché questi siano privi dell'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2699 del codice civile.

SEZIONE IV.

DELLA INTERRUZIONE DELLA SOSPENSIONE
E DELLA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

ART. 125.

(Interruzione del giudizio).

La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private costituite o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce la interruzione del processo. L'interruzione si verifica, qualora la parte sia costituita personalmente, dal momento dell'evento, ovvero, qualora essa sia costituita a mezzo di avvocato o procuratore, dal momento in cui questi dichiara l'evento in udienza o lo notifica alle altre parti costituite o, in mancanza di queste, ne dia notizia con atto scritto depositato in segreteria.

La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore o dell'avvocato costituito produce l'interruzione del processo dal momento dell'evento.

Non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia alla stessa.

Se alcuno degli eventi previsti dai commi precedenti si verifica, o è notificato, o ne è data notizia dopo l'udienza di discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

L'interruzione è dichiarata con ordinanza del collegio. Della ordinanza è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

L'ordinanza di cui al comma precedente non può essere pronunciata, qualora antecedentemente alla sua emanazione si siano costituiti coloro ai quali spetta continuare il giudizio, ovvero la parte abbia provveduto a nominare un nuovo avvocato od un nuovo procuratore.

Nel periodo intercorrente fra il momento di interruzione del processo e quello di sua riassunzione, si applica la disposizione prevista dall'articolo 128, ultimo comma.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le parti costituite, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo comunque acquisita.

ART. 126.

(Successione nel processo).

È privo di effetto sullo svolgimento del giudizio il trasferimento a titolo particolare del diritto patrimoniale controverso, ovvero del rapporto sostanziale che costituisce il presupposto del diritto od interesse dedotto in giudizio.

Il successore può intervenire od essere chiamato nel processo. In tal caso egli può chiedere l'estromissione del proprio dante causa.

ART. 127.

(Sospensione del giudizio).

Il giudizio è sospeso di diritto:

- 1) quando il collegio abbia ordinato la rimessione degli atti alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
- 2) nelle ipotesi previste dall'articolo 3 del codice di procedura penale;
- 3) in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Fuori delle ipotesi suindicate, il collegio può inoltre sospendere il giudizio:

- 1) quando sia stata proposta istanza per regolamento preventivo di giurisdizione da esso ritenuta non manifestamente infondata;
- 2) quando ritenga pregiudiziale o comunque rilevante ai fini del decidere la definizione di una questione oggetto di un diverso processo ovvero di un procedimento amministrativo contenzioso;

3) quando venga sollevata nel giudizio la questione, da esso ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, circa la falsità di un documento ovvero circa lo stato o la capacità di persone fisiche. In tal caso il collegio assegna un termine per l'instaurazione del relativo giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. La sospensione è revocata di diritto se la parte non abbia provveduto entro il termine assegnatole.

La sospensione è disposta con ordinanza motivata.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti costituite, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'avvenuta conclusione del procedimento che ha dato luogo alla sospensione, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 128.

(Effetti della sospensione).

Durante la sospensione del giudizio non possono essere compiuti atti di procedura, salva in ogni caso l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari o istruttori di carattere urgente.

La sospensione interrompe i termini processuali in corso, che ricominciano a decorrere dalla data di riassunzione del giudizio effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 129.

(Rinuncia al ricorso).

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso. La rinuncia produce gli effetti di cui al successivo articolo 130, quando è accettata, senza riserve o condizioni, dalla controparte costituita.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro

procuratori speciali, verbalmente all'udienza ovvero con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

ART. 130.

(Estinzione del processo).

Il processo si estingue:

1) quando non sia stata proposta tempestiva istanza di discussione del ricorso, in tutti i casi prescritti dal successivo articolo 132, comma primo e secondo;

2) quando il processo non sia stato riassunto nel termine di sei mesi prescritto dall'articolo 127, comma quarto;

3) quando il processo non sia stato riassunto nel termine di sessanta giorni prescritto dall'articolo 84, comma terzo;

4) nei casi di rinuncia regolarmente accettata.

L'estinzione opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Salvo il disposto dell'articolo 129, terzo comma, ciascuna delle parti sopporta le spese da essa sostenute.

L'estinzione del processo è dichiarata con sentenza.

ART. 131.

(Effetti della estinzione).

L'estinzione del processo non estingue l'azione, salvo il rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione per la proposizione di questa.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito e quelle che regolano i conflitti di competenza ai sensi dell'articolo 85.

Nel nuovo giudizio il collegio può trarre dalle prove raccolte nel processo estinto, principi di convincimento.

SEZIONE V

DELLA DECISIONE

ART. 132.

(Istanza di discussione del ricorso).

La discussione del ricorso deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, da presentare entro il termine di due anni dal deposito del ricorso.

Qualora la causa venga cancellata dal ruolo, l'istanza deve essere rinnovata entro il termine di due anni decorrente dalla conoscenza della cancellazione, ovvero, se siano stati disposti incompetenti istruttori, dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'istruttoria.

L'istanza è ricevuta dal segretario del collegio, che ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta, e quindi presenta al presidente della sezione l'istanza stessa, con tutti gli atti della causa.

Il presidente della sezione, con proprio decreto, nomina il relatore e assegna il giorno dell'udienza, e può, su domanda di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Il decreto di fissazione è comunicato, a cura della segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, alle parti costituite ed a coloro che hanno fatto atto d'intervento.

ART. 133.

(Riunione e separazione dei ricorsi).

Se alcuna delle parti o l'amministrazione chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, il collegio, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione.

Il presidente dell'organo può, anche quando non sia stata chiesta la riunione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché il collegio possa giudicare della loro connes-

sione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.

Il collegio può altresì disporre la separazione di ricorsi già riuniti, quando la continuazione della loro riunione ritardi o renda più gravoso il processo.

ART. 134.

(Astensione e ricusazione).

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici o alla loro astensione secondo il codice di procedura civile, sono applicabili anche ai giudici amministrativi. Per le stesse cause può inoltre essere sollevata ricusazione nei riguardi del funzionario o del tecnico designato per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 156, comma secondo.

Nei confronti dei giudici, la ricusazione si propone mediante ricorso sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, almeno due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei magistrati che sono chiamati a decidere la causa, e prima dell'inizio della discussione in caso contrario. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova.

Nei confronti del funzionario o del tecnico designato per l'istruttoria, la ricusazione deve farsi entro tre giorni da quello in cui la parte ha avuto conoscenza del provvedimento di designazione. In caso d'urgenza il presidente può provvedere alla surrogazione con altro soggetto.

Il segretario dà immediata comunicazione della domanda al ricusato, il quale, in fine di essa, deve dare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Il collegio decide sulla domanda in camera di consiglio.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata con la stessa decisione ad una pena pecuniaria non superiore a lire centomila.

Se la domanda è accolta, il collegio stabilisce quali degli atti anteriori debbano essere rinnovati.

ART. 135.

(Procedimento in camera di consiglio).

Si segue il procedimento in camera di consiglio:

1) per i ricorsi per i quali si debba soltanto dare atto dell'intervenuta estinzione;

2) per i ricorsi per i quali le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni dell'amministrazione regionale sulle controversie circa la competenza passiva in materia di spese di spedalità nonché nelle controversie relative alle spese per gli alienati;

4) per i ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo;

5) per i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato della autorità giudiziaria ordinaria.

Se una delle parti ne faccia richiesta, il presidente ordina che il ricorso sia trattato in pubblica udienza.

Salvo i casi previsti ai numeri 2) e 3), la trattazione in camera di consiglio è disposta dal presidente dell'organo d'ufficio. Del relativo giorno è data comunicazione alle parti a cura della segreteria.

ART. 136.

(Discussione del ricorso).

Il decreto di fissazione dell'udienza è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima della udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono depositare documenti fino a trenta giorni prima del giorno

fissato per l'udienza e memorie fino a dieci giorni prima. Il presidente del collegio può, tuttavia, previo accordo tra le parti, consentire il deposito tardivo.

Nel giorno stabilito per la discussione il relatore riferisce sui fatti rilevanti per la decisione, i motivi del ricorso e le difese delle parti costituite. I difensori sono quindi ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

Il presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso. Egli esercita i poteri di polizia per l'ordinato svolgimento dell'udienza, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura civile.

Il ricorso è assegnato in decisione anche se non intervengano le parti.

L'udienza in cui si discute la causa è pubblica. Ad essa si applica quanto previsto dall'articolo 129 del codice di procedura civile. Per gravi ragioni di ordine pubblico il presidente può chiedere l'intervento della forza pubblica.

ART. 137.

(Deliberazione).

La decisione è deliberata dopo l'udienza, in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino al presidente.

La decisione è presa a maggioranza di voti.

La scelta dell'estensore è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

La decisione del ricorso può essere differita ad una data successiva.

La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai magistrati indicati nel comma primo, numero 5), dell'articolo successivo.

ART. 138.

(Decisione del ricorso).

Il collegio:

1) se ritiene che il ricorso appartenga alla cognizione di altro giudice, dichiara il proprio difetto di giurisdizione;

2) nei casi previsti dall'articolo 84, commi primo e secondo, dichiara il proprio difetto di competenza;

3) se il ricorso sia stato proposto tardivamente ne dichiara l'irricevibilità, salva la facoltà di dichiararlo sanato ove la sua tardività non sia imputabile al ricorrente;

4) se manchi un presupposto di ammissibilità del ricorso dichiara l'inammissibilità, salva la facoltà di concedere, ove l'inammissibilità non sia imputabile al ricorrente, un congruo termine perentorio per il perfezionamento del rapporto processuale;

5) se l'amministrazione annulli, revochi o riformi l'atto impugnato in modo conforme all'interesse dedotto in giudizio, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

6) se il ricorso è infondato lo respinge;

7) se il ricorso è fondato su motivi di legittimità l'accoglie, annullando, ove esista, il provvedimento impugnato ed altresì, se il vizio è di competenza, rimettendo la questione all'autorità competente, ovvero, se il vizio è di altra natura, condannando l'amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti con l'indicazione dei principi di diritto ed i criteri che dovranno essere osservati, fatte salve le valutazioni di merito e riservate all'amministrazione, ovvero, infine, dichiarando i principi di diritto ed i criteri da osservarsi nei successivi comportamenti;

8) se il ricorso è fondato su motivi di merito può altresì revocare, riformare o sostituire il provvedimento impugnato.

Le questioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono rilevabili d'ufficio.

Il collegio, quando accoglie un ricorso diretto alla tutela di diritti soggettivi, li dichiara e precisa i correlativi obblighi dell'amministrazione. Può inoltre condannare quest'ultima al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

In materia di pubblico impiego il collegio, quando accoglie il ricorso pronunciando sentenza di condanna al pagamento di danaro per credito di lavoro, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggiore danno eventualmente subito dall'impiegato per la diminuzione di valore del suo credito.

In ogni caso il collegio provvede sulle spese ed onorari di giudizio, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile e li liquida nella stessa sentenza.

Se nel corso del giudizio l'amministrazione emani un nuovo provvedimento per regolare il rapporto sostanziale oggetto della controversia, senza soddisfare l'interesse dei ricorrenti, su istanza di questi anche verbalmente dedotta nell'udienza di discussione, la sentenza pronunzia circa gli effetti del nuovo provvedimento sul rapporto controverso, annullandolo ove esso riproduca gli stessi vizi che formarono oggetto di censura nel ricorso introduttivo, oppure per nuovi vizi dedotti eventualmente con atto di motivi aggiunti.

ART. 139.

(Contenuto della sentenza).

La sentenza è pronunciata in nome del Popolo italiano, e reca l'intestazione « Repubblica Italiana ».

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del collegio che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) la concisa esposizione dei motivi di ricorso e delle difese, dello svolgimen-

to del processo e dei motivi della decisione;

4) il dispositivo e, in caso di accoglimento, l'ordine di esecuzione rivolto all'autorità amministrativa;

5) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

Se alcuno dei magistrati di cui sopra non può sottoscrivere per impedimento, la sentenza ne deve contenere in calce la menzione.

ART. 140.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

La sentenza è pubblicata mediante deposito della segreteria del collegio che l'ha pronunciata. Il segretario prende nota del deposito in apposito registro, e dà atto del deposito stesso in calce alla sentenza, apponendovi la data e la firma.

Il segretario, entro cinque giorni dalla pubblicazione, comunica mediante biglietto alle parti costituite il dispositivo della sentenza.

Tutti gli interessati possono consultare il registro suddetto e, a loro spese, chiedere estratti di questo nonché copie delle sentenze.

ART. 141.

(Notificazione delle sentenze).

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, nel luogo indicato nell'articolo 109, commi quarto e quinto, ovvero, se il destinatario della stessa non si sia costituito in giudizio, a lui personalmente.

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti dall'articolo 125, primo comma, la notificazione può essere effettuata nei confronti di coloro ai quali spetta continuare il giudizio. In caso di morte della parte originaria,

la notificazione può essere eseguita collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.

Se si è avverato uno dei casi previsti dall'articolo 125, secondo comma, la notificazione si fa alla parte personalmente.

ART. 142.

(Pubblicità delle sentenze relative ad atti generali).

Qualora la sentenza di primo o di secondo grado abbia pronunciato l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, della sentenza stessa deve essere data, a cura dell'amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

ART. 143.

(Esecutività delle sentenze).

Le sentenze dei giudici amministrativi di primo grado sono esecutive.

Delle somme di cui dispongono la condanna, esse costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. La segreteria cura la spedizione delle stesse in forma esecutiva, osservato il disposto degli articoli 475 e 476 del codice di procedura civile.

ART. 144.

(Correzione delle sentenze).

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso organo che le ha pronunciate, qualora vi siano incorsi omissioni o errori materiali o di calcolo.

Sul consenso delle parti, la correzione è disposta con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

In caso di dissenso delle parti, la correzione è disposta con sentenza, seguito il rito ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione dell'ordinanza o della sentenza che le ha disposte.

CAPO III

DELLE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I

DELL'APPELLO.

ART. 145.

(Pronunce appellabili).

Contro le sentenze e le ordinanze cautelari d'urgenza dei giudici amministrativi di primo grado è ammesso appello, secondo le regole di competenza stabilite dall'articolo 83.

ART. 146.

(Termini per la proposizione dell'appello).

Il termine per proporre appello contro le sentenze è di sessanta giorni dalla notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 141.

Il termine per proporre appello contro le sentenze in materia elettorale è di venti giorni dalla notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 141, per coloro nei cui confronti questa è obbligatoria; per gli altri cittadini elettori il termine è di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune effettuata ai sensi dell'articolo 83-*undecies*, comma sesto, del

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Indipendentemente dalla notificazione e dalla pubblicazione di cui alle disposizioni richiamate nei commi precedenti, l'appello non può più essere proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 140, comma primo.

Il termine per proporre appello contro le ordinanze cautelari d'urgenza è di 15 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 117.

Indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma precedente, l'appello contro le ordinanze cautelari d'urgenza non può più essere proposto, decorsi trenta giorni dal loro deposito in segreteria ai sensi dell'articolo sopra citato.

ART. 147.

(Interruzione e proroga dei termini per l'appello).

Se durante la decorrenza del termine di cui al primo comma ed alla prima parte del secondo comma dell'articolo precedente si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 125, il termine stesso è interrotto ed il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 125, il termine di cui al terzo comma del precedente articolo è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

Se nel corso della decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 125, il termine stesso è interrotto ed il nuovo decorre dal giorno successivo all'evento.

ART. 148.

(Riserva facoltativa d'appello contro le sentenze parziali).

L'appello contro le sentenze parziali può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare, mediante atto notificato a tutte le parti costituite, ovvero, mancando alcuna di queste, mediante atto depositato, entro lo stesso termine, in segreteria.

Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma precedente, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza parziale successiva.

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

ART. 149.

(Legittimazione all'appello principale o incidentale).

L'appello principale o incidentale può essere proposto da chi sia rimasto totalmente o parzialmente soccombente nel giudizio di primo grado.

È esclusa la soccombenza del ricorrente in primo grado, soltanto qualora l'accoglimento del ricorso sia stato pronunciato in conformità di tutti i motivi e le domande dedotte, salva la valutazione del suo interesse all'appello.

L'appello può essere proposto, al fine di far valere il vizio di irregolare costituzione del contraddittorio, anche da colui il quale, avendo veste di parte necessaria, non sia stato intimato o non sia intervenuto nel giudizio di primo grado.

L'appello non può essere proposto da chi sia titolare di un interesse dipendente

da quello delle parti necessarie del giudizio, tranne per la parte della sentenza che a lui personalmente si riferisca.

ART. 150.

(Acquiescenza).

L'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti spontanei incompatibili con la volontà di gravarsi contro la pronuncia di primo grado, comporta l'inammissibilità dell'appello. Qualora, però, la pronuncia sia impugnata da altra parte, colui il quale ha fatto acquiescenza può proporre appello incidentale condizionato.

L'appello parziale importa acquiescenza alle parti della pronuncia non impuginate.

ART. 151.

(Forma dell'appello).

Il ricorso in appello deve contenere:

1) l'indicazione del giudice dinnanzi al quale è proposto;

2) l'indicazione del nome e cognome, della residenza dichiarata o del domicilio eletto dell'appellante; se appellante è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la indicazione della sentenza o dell'ordinanza cautelare d'urgenza che si impugna;

4) la esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici su cui l'appello si fonda, con l'indicazione delle disposizioni e dei principi di diritto che si ritengono violati, e le conclusioni;

5) la sottoscrizione delle parti e dell'avvocato ammesso al gratuito patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero del solo avvocato qualora questi sia

munito di mandato speciale. In tal caso nel ricorso deve essere indicata anche la data del rilascio del mandato, salvo che quest'ultimo non sia contenuto nello stesso ricorso in appello.

ART. 152.

(Nullità del ricorso in appello).

Il ricorso in appello è nullo:

1) se manchi la sottoscrizione di cui al numero 5) del precedente articolo;

2) se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

ART. 153.

(Notificazione dell'appello).

Il ricorso in appello deve essere notificato, nei termini stabiliti dagli articoli 146 e 147, ad almeno una delle parti del giudizio di primo grado.

Se l'appello non è stato notificato a tutti coloro ai quali la sentenza o la parte di sentenza impugnata indivisibilmente si riferisce, il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine perentorio entro il quale essa deve venire eseguita.

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il collegio può autorizzarne l'effettuazione per pubblici proclami, ai sensi del precedente articolo 104.

L'appello è dichiarato improcedibile, se nessuna delle parti provvede alla integrazione nel termine fissato.

ART. 154.

(Luogo di notificazione dell'appello).

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua resi-

denza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'appello deve essere notificato nel luogo indicato.

Negli altri casi, nei confronti delle parti già costituite nel giudizio di primo grado, l'appello si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Qualora un unico procuratore si sia costituito in rappresentanza di più parti, è sufficiente la notificazione di una sola copia dell'atto di appello, ma l'appellante può nello stesso dichiarare di voler escludere dalla impugnativa taluna delle parti rappresentate dal procuratore.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, l'appello si notifica alla parte personalmente.

Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, la notificazione dell'appello si effettua presso l'ufficio dell'Avvocatura che si è costituito nel giudizio di primo grado.

ART. 155.

(Sanatoria delle nullità).

La comparizione della parte intimata comporta sanatoria delle nullità del ricorso d'appello o della sua notificazione, salvo che sia effettuata espressamente al fine di far valere la nullità.

ART. 156.

(Deposito del ricorso in appello).

L'originale del ricorso in appello con la prova delle eseguite notificazioni deve essere depositato, unitamente agli atti ed ai documenti giustificativi, presso la segreteria del giudice dell'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'ultima notifica.

Con l'originale del ricorso in appello e comunque non oltre i trenta giorni antecedenti alla udienza di discussione, lo appellante è altresì tenuto a depositare copia autentica della sentenza impugnata.

Dopo eseguito il deposito del ricorso, la segreteria del giudice dell'appello richiede d'ufficio alla segreteria del giudice di primo grado il fascicolo del giudizio.

ART. 157.

(Appello incidentale).

Le parti, nei cui riguardi è stato proposto l'appello e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'articolo 153, comma secondo, qualora intendano far valere autonomi motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado, debbono proporre appello incidentale.

Non è richiesto appello incidentale per la proposizione di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato o che abbia dichiarato assorbite. Esse tuttavia debbono essere dedotte, a pena di inammissibilità, con il controricorso.

Non è richiesto appello incidentale e la relativa deduzione può essere effettuata in ogni tempo, per la proposizione delle questioni di difetto di giurisdizione e di irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, anche se sulle stesse la sentenza impugnata si sia espressamente pronunciata.

ART. 158.

(Termini e luogo di notificazione dell'appello incidentale).

L'appello incidentale deve essere notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio entro sessanta giorni dalla ricevuta notificazione dell'appello principale, e depositato nella segreteria del giudice dell'appello, unitamente agli atti ed ai documenti giustificativi, nel termine perentorio di venti giorni dalla data dell'ultima notificazione.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 151, 152, 153, 154 e 155.

ART. 159.

*(Improcedibilità
dell'appello incidentale tardivo).*

È improcedibile l'appello incidentale prodotto oltre i termini stabiliti per la proposizione dell'appello principale, qualora quest'ultimo venga dichiarato irricevibile perché notificato tardivamente.

ART. 160.

(Intervento nel giudizio di appello).

Possono intervenire in appello, al fine di rilevare l'errata costituzione del contraddittorio, coloro i quali, avendo veste di parti necessarie, non siano stati intimati o non siano intervenuti nel giudizio di primo grado.

Possono inoltre intervenire in appello coloro i quali sono titolari di un interesse dipendente da quello delle parti necessarie del giudizio.

ART. 161.

*(Forma e termini dell'intervento
in appello).*

L'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo precedente si propone mediante atto, recante la sottoscrizione prevista dall'articolo 103, comma secondo, notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio e depositato in originale con la prova delle eseguite notificazioni, presso la segreteria del giudice dell'appello entro i venti giorni successivi alla data dell'ultima notificazione. Ove necessario, alla integrazione del contraddittorio si provvede ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 153.

L'intervento dei soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente si propone mediante atto, sottoscritto secondo le modalità sopra richiamate notificato a tutte le parti del giudizio e depositato, in originale con la prova delle ese-

guite notificazioni, presso la segreteria del giudice dell'appello entro i venti giorni successivi alla prima notificazione.

L'intervento dei soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo è inammissibile, qualora il deposito dell'atto in segreteria avvenga a meno di trenta giorni dalla udienza di discussione. Esso può, però, essere nuovamente proposto ove sia successivamente fissata nuova udienza di discussione.

ART. 162.

(Motivi, domande ed eccezioni nuove in appello).

Nel giudizio di appello non possono dedursi nuove ragioni di illegittimità degli atti impugnati in primo grado né domande nuove e, se dedotte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.

Nuove ragioni di illegittimità degli atti impugnati in primo grado e domande nuove possono, però, proporsi, qualora si fondino su documenti conosciuti per la prima volta dall'interessato nel corso del giudizio d'appello.

Qualora si controverta in materia di diritti, possono altresì domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Il giudice può procedere anche d'ufficio alla rivalutazione dei crediti di cui all'articolo 138, comma quarto.

Le parti possono inoltre proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova, ma delle novità delle deduzioni deve tenersi conto all'atto della pronuncia sulle spese, se la stessa avrebbe potuto essere effettuata in primo grado.

ART. 163.

(Decadenza delle domande e delle eccezioni non riproposte).

I motivi, le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate nella sentenza di primo grado si intendono rinun-

ciate, qualora non siano espressamente riproposte in appello nelle forme di cui alle disposizioni precedenti.

ART. 164.

(Composizione del collegio giudicante).

Ove trattisi di appello proposto contro sentenza della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, si osserva il disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nei giudizi d'appello per i quali è competente il Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, qualora in primo grado sia stato impugnato atto della Regione o la controversia abbia riguardato rapporto facente capo alla Regione, del collegio deve far parte uno dei magistrati nominati ai sensi dell'articolo 2, comma terzo, lettera *b*), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e successive modificazioni.

ART. 165.

(Poteri istruttori e decisori del giudice d'appello).

Il giudice d'appello ha gli identici poteri istruttori e decisori del giudice di primo grado.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dell'adunanza plenaria esercitano i poteri istruttori conferiti ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali dalla precedente sezione terza del presente titolo.

ART. 166.

(Misure cautelari).

Il ricorso in appello non ha effetto sospensivo.

Il giudice dell'appello, su istanza della parte interessata, può tuttavia, ove ricorrano gravi ragioni, disporre la sospensione della sentenza e degli atti impugnati in primo grado, nonché le misure cautelari di cui all'articolo 114, comma secondo.

Il relativo procedimento è regolato dalle disposizioni previste dall'articolo 115.

ART. 167.

*(Procedimento sugli appelli
contro le ordinanze cautelari d'urgenza).*

Nei procedimenti d'appello contro le ordinanze cautelari d'urgenza, i termini per il deposito del ricorso e del controricorso, e quelli per la notificazione ed il deposito dell'appello incidentale sono ridotti alla metà.

Immediatamente dopo il deposito del ricorso in segreteria, il presidente fissa la data di trattazione e dispone con ordinanza motivata, ove necessario, le misure cautelari assolutamente indifferibili. Della data di trattazione viene fatta comunicazione, a cura della segreteria, alle parti intimiate ed alle altre già costituite nel giudizio d'appello.

L'appellante e le altre parti interessate possono presentare memorie fino a cinque giorni prima della trattazione.

Alla data fissata, il collegio decide mediante ordinanza motivata con procedimento in camera di consiglio, sentiti, ove ne facciano richiesta, i difensori delle parti.

Qualora sia necessaria l'acquisizione di prove, il collegio pronuncia ordinanza istruttoria, fissando la nuova data di trattazione e disponendo nel contempo le misure cautelari indifferibili.

Qualora debba essere effettuata l'integrazione del contraddittorio, il collegio provvede ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 104, fissando la nuova data di trattazione e disponendo le misure cautelari indifferibili. Della nuova data di trattazione, l'interessato deve dare notizia alle parti nei cui confronti l'integrazione del contraddittorio è disposta.

ART. 168.

*(Revocabilità e cessazione di efficacia
dei provvedimenti cautelari).*

I provvedimenti cautelari emanati ai sensi dei due articoli precedenti sono sempre revocabili ad istanza di parte. Si segue all'uopo lo stesso procedimento dagli articoli medesimi stabilito.

I provvedimenti cautelari emanati ai sensi dell'articolo 166, cessano, inoltre, di avere efficacia con la pronuncia della sentenza definitiva d'appello.

I provvedimenti cautelari emanati ai sensi dell'articolo 167, cessano di avere efficacia con la pronuncia definitiva di primo grado.

Le misure cautelari d'urgenza disposte dal presidente cessano di avere efficacia, qualora non siano confermate dal collegio in sede di prima trattazione della istanza in camera di consiglio.

ART. 169.

*(Comunicazione ed esecuzione
dei provvedimenti cautelari).*

Ai provvedimenti cautelari previsti dagli articoli precedenti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 117 e 118.

ART. 170.

(Questioni di falso).

Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il collegio, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono proporre querela di falso dinanzi all'autorità competente.

La proposizione della querela di falso non sospende i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 166 e 167.

ART. 171.

(Riunione delle impugnazioni).

Tutte le impugnazioni in appello proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite anche d'ufficio, in un solo processo.

Il collegio può inoltre disporre la riunione delle impugnazioni in appello proposte contro più sentenze, allorché ricorrano ragioni di connessione. Si applicano a tal fine le disposizioni di cui all'articolo 133, comma primo.

ART. 172.

(Pronuncia d'appello).

Il collegio deve pronunciarsi nei limiti dei motivi, delle domande e delle eccezioni sollevate espressamente dalle parti, salve le questioni relative alla regolare costituzione ed al regolare svolgimento del giudizio d'appello.

Esso può, però, rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione e l'incompleta costituzione del contraddittorio di primo grado, anche se la sentenza si sia sugli stessi espressamente pronunciata.

ART. 173.

(Annullamento senza rinvio).

Il giudice d'appello, se riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza per materia del giudice di primo grado o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi a quest'ultimo o la esistenza di cause impeditive o estintive dello stesso, annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile, il giudice d'appello può rimettere in termini il ricorrente per riproporre l'impugnazione.

ART. 174.

(Annullamento con rinvio).

Il giudice d'appello rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio, qualora annulli la sentenza impugnata per una delle seguenti ragioni:

1) erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione o di incompetenza;

2) incompleta o irregolare costituzione del contraddittorio, ivi compresa la errata estromissione dal giudizio di una delle parti; se però, in conseguenza di tali vizi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il giudice provvede ai sensi dell'articolo precedente;

3) illegittima costituzione del collegio e nullità della sentenza di primo grado;

4) erronea dichiarazione di estinzione del giudizio.

La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza medesima.

Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione, il termine di cui al comma precedente è interrotto ed il nuovo comincia a decorrere dalla data di comunicazione della pronuncia che respinge il ricorso.

ART. 175.

(Pronuncia nel merito).

Qualora non si verifichi alcuno dei casi previsti dai precedenti articoli 173 e 174, il giudice decide sulla controversia.

Si applicano al riguardo le disposizioni previste dall'articolo 138.

La riforma o l'annullamento parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza impugnata dipendenti dalla parte annullata o riformata.

Sono soggette a sola correzione della motivazione le sentenze erroneamente motivate, quando il dispositivo sia conforme a diritto.

La dichiarazione di estinzione del giudizio d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

ART. 176.

(Rimessione all'adunanza plenaria).

Quando la competenza a pronunciare sull'appello spetta alle sezioni del Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, il collegio, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio, può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria.

L'adunanza plenaria, quando è chiamata a pronunciarsi per effetto della rimessione di cui al comma precedente, decide anche in tutte le altre questioni della controversia.

ART. 177.

(Composizione dell'adunanza plenaria).

Qualora trattisi di appello proposto contro sentenza della sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, del collegio deve far parte il consigliere nominato ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora trattisi di appello rimesso all'adunanza plenaria dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, del collegio debbono far parte, in aggiunta agli ordinari membri di cui al pri-

mo comma, anche due magistrati del Consiglio predetto.

Le sentenze dell'adunanza plenaria sono pubblicate dalla sezione del Consiglio di Stato che ha ad essa rimesso la controversia, ovvero dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana qualora esso a ciò abbia provveduto, nella prima udienza successiva al giorno in cui furono sottoscritte.

ART. 178.

(Esecutività ed effetti delle sentenze).

Le sentenze del giudice d'appello sono esecutive.

Esse, ove dispongano l'annullamento o la riforma della pronuncia impugnata, estendono i loro effetti ai provvedimenti ed agli atti emanati in esecuzione della pronuncia annullata o riformata.

ART. 179.

(Inammissibilità o improcedibilità dell'appello).

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

ART. 180.

(Rinvio alle norme relative al procedimento di primo grado).

Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente capo, al procedimento d'appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il procedimento di primo grado.

Per le controversie in materia elettorale, tutti i termini previsti dal presente capo, nonché dalle disposizioni richiamate dal comma precedente sono ridotti alla metà, e la udienza di discussione è fissata d'ufficio in via d'urgenza.

CAPO II
DEL RICORSO PER CASSAZIONE

ART. 181.

*(Casi e procedimento
del ricorso per cassazione).*

Contro le sentenze dei giudici d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Al relativo procedimento si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Ove necessario, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata dalla corte nella forma di cui all'articolo 104.

CAPO III
DELLA REVOCAZIONE

ART. 182.

(Revocazione delle sentenze d'appello).

Le sentenze dei giudici d'appello possono essere impugnate per revocazione nei seguenti casi:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando

è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

ART. 183.

(Revocazione delle sentenze di primo grado).

Le sentenze di primo grado per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6) siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

ART. 184.

(Revocazione della parte necessaria rimasta estranea al giudizio).

La revocazione delle sentenze di primo grado e di appello può essere richiesta per l'irregolare costituzione del contraddittorio dalla parte necessaria che sia rimasta estranea al giudizio di primo grado o al giudizio di appello o ad entrambi, per non essere stata intimata e per non esservi intervenuta.

La revocazione può inoltre per la medesima ragione, essere richiesta dalla parte necessaria la quale a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione, dimostri di non aver avuto conoscenza del processo.

ART. 185.

(Termine per la proposizione del ricorso in revocazione).

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 182 ed in quello previsto dall'articolo 184, il termine per la proposizione del ricorso in revocazione è di sessanta giorni e decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 o la parte ha avuto conoscenza della sentenza impugnata.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 182, il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Indipendentemente da questa, il ricorso non può più essere proposto dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Al decorso dei termini di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 147.

ART. 186.

(Proposizione del ricorso per revocazione).

Il ricorso per revocazione deve essere diretto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 182, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti o, nel caso previsto dall'articolo 184, della conoscenza della sentenza.

Il ricorso deve essere notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio nel luogo indicato dall'articolo 154; ma se è trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, esso si notifica personalmente.

Il ricorso deve essere depositato, in originale con la prova delle eseguite notificazioni e con i documenti giustificativi, presso la segreteria del giudice adito nel termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. Nello stesso termine e, comunque, non oltre trenta giorni prima della udienza di discussione, il ricorrente deve depositare copia autentica della sentenza impugnata.

La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

ART. 187.

(Deposito per soccombenza).

Il giudizio di revocazione non è procedibile, finché il ricorrente non provi con quietanza del ricevitore di aver eseguito il deposito di lire 6.000.

Tale disposizione non si applica ove il ricorso sia stato proposto dall'amministrazione.

ART. 188.

(Procedimento e decisione nel giudizio di revocazione).

Al giudizio di revocazione si applicano le norme stabilite per il procedimento dinanzi al giudice adito, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

Il giudice, se dichiara irricevibile o inammissibile e improcedibile la domanda o se la rigetta per infondatezza, condanna il ricorrente alla perdita del deposito.

La sentenza che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della sentenza revocata.

Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.

ART. 189.

*(Impugnazione
della sentenza di revocazione).*

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO IV

DELL'ATTUAZIONE DEI GIUDICATI

ART. 190.

(Obblighi dell'amministrazione).

L'amministrazione pubblica, nei cui confronti è emessa una sentenza dei giudici ordinari o amministrativi, passata in giudicato o altrimenti esecutiva, è tenuta a darle esecuzione annullando i propri provvedimenti dichiarati illegittimi; rimuovendo, mediante gli opportuni atti anche materiali di esecuzione, gli effetti dei provvedimenti annullati dalla sentenza o in adempimento di essa; ed emanando, in conformità alle statuizioni della sentenza, tutti i provvedimenti che sia stata dichiarata tenuta ad emanare o che risultino necessari per sostituire gli atti annullati.

I provvedimenti amministrativi emanati in esecuzione della sentenza o in sostituzione degli atti annullati debbono essere rapportati alla situazione di fatto o di diritto esistente al momento in cui furono emanati gli atti annullati o al momento in cui avrebbero dovuto essere emanati gli atti illegittimamente omessi. Quando non sia possibile provvedere nei sensi predetti, il giudice dell'esecuzione determina in favore dell'interessato, secondo criteri equitativi, un giusto indennizzo per il pregiudizio subito.

ART. 191.

(Ricorso al giudice amministrativo).

Chi ha titolo ad ottenere i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo precedente, può, in caso di mancato o incompleto adempimento da parte dell'amministrazione, ricorrere al giudice amministrativo per ottenere i provvedimenti esecutivi di sua competenza.

Il ricorso non è proponibile se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla notificazione di una formale diffida all'autorità che deve provvedere all'adempimento.

ART. 192.

(Competenza).

I provvedimenti esecutivi di una sentenza della giurisdizione amministrativa sono di competenza del giudice che ha emesso la sentenza stessa.

Nel caso che vi sia stato giudizio d'appello, la competenza è del giudice d'appello, tranne che l'appello sia stato dichiarato irricevibile, inammissibile, improcedibile o il giudizio estinto.

La competenza a provvedere per l'esecuzione di una sentenza di ogni altra giurisdizione si determina secondo le regole generali del giudizio amministrativo.

ART. 193.

(Forma del ricorso).

Il ricorso per ottenere l'esecuzione delle sentenze è diretto all'autorità giurisdizionale competente ed è depositato presso la stessa insieme a copia della sentenza da eseguire, all'atto di diffida e ad ogni altro documento utile.

Depositato il ricorso, la segreteria lo comunica all'amministrazione e alle altre parti costituite nel pregresso giudizio, inviando a ciascuno una copia fornita dal ricorrente ed eseguita a sue spese. Contemporaneamente la segreteria comunica agli stessi soggetti, e al ricorrente, il de-

creto con cui viene fissata la trattazione in camera di consiglio.

Tra la comunicazione e la trattazione del ricorso debbono trascorrere almeno trenta giorni.

ART. 194.

(Procedimento).

Sino a cinque giorni prima della trattazione del ricorso in camera di consiglio, le parti possono produrre documenti e depositare memorie.

Entro lo stesso termine chi ha un interesse giuridicamente rilevante può intervenire nel giudizio depositando un atto di intervento e i relativi documenti.

I difensori delle parti possono chiedere, anche verbalmente, di essere sentiti in camera di consiglio.

ART. 195.

(Provvedimenti del giudice).

Se il collegio ritiene che il ricorso sia sufficientemente istruito, pronuncia una sentenza che tiene luogo dei provvedimenti che l'amministrazione avrebbe dovuto emanare e detta le modalità e i termini dei successivi adempimenti.

Con la sentenza il giudice può anche nominare uno o più commissari speciali per l'emanazione dei provvedimenti sostitutivi e per gli ulteriori adempimenti; può inoltre procedere, se ne sia il caso, alla denuncia alla Procura generale presso la Corte dei conti per l'eventuale giudizio di responsabilità a carico dei funzionari inadempienti.

Se il collegio ritiene necessari atti di istruzione, o l'integrazione del contraddittorio, o la rinnovazione di comunicazioni o notificazioni, ovvero l'acquisizione di pareri di organi consultivi, emette una ordinanza con le opportune disposizioni.

All'istruttoria si provvede a norma degli articoli 119 e seguenti; quindi il presidente fissa nuovamente la data della trattazione in camera di consiglio.

ART. 196.

*(Reclami contro gli atti
del commissario speciale).*

Contro gli atti del commissario speciale è ammesso reclamo allo stesso giudice che ne ha proceduto alla nomina.

Eseguito il deposito del reclamo, il presidente fissa la data di trattazione dello stesso in camera di consiglio e dispone le misure cautelari assolutamente indifferibili. Della data di trattazione è data comunicazione alle parti, a cura della segreteria, almeno cinque giorni prima.

I difensori fino al giorno di trattazione possono presentare memorie e documenti e chiedere, anche verbalmente, di essere sentiti in camera di consiglio.

Nel giorno fissato, se le parti sono d'accordo, il collegio dispone i necessari provvedimenti con ordinanza; altrimenti pronuncia sentenza.

TITOLO IV**Disposizioni finali e transitorie**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE
AL TITOLO I.

ART. 197.

*(Referendari e primi referendari
del Consiglio di Stato).*

Con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, i referendari ed i primi referendari del Consiglio di Stato sono nominati consiglieri di Stato.

ART. 198.

*(Referendari e primi referendari
dei tribunali amministrativi regionali).*

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i referendari ed i pri-

mi referendari dei tribunali amministrativi regionali che abbiano già maturato l'anzianità prescritta dagli articoli 26, comma secondo, e 27, comma primo, sono promossi alle rispettive qualifiche superiori, secondo le modalità dagli articoli medesimi stabilite.

ART. 199.

(Consiglieri di Stato e consiglieri dei tribunali amministrativi regionali con oltre otto anni di anzianità).

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri di Stato ed i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali che abbiano già maturato otto anni di anzianità nella qualifica, conseguono il trattamento economico di presidente di sezione.

ART. 200.

(Presidenti dei tribunali amministrativi regionali).

Fino a quando non si procederà alle nomine dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali secondo le regole stabilite dall'articolo 28, comma secondo, i tribunali continueranno ad essere presieduti a norma degli articoli 9 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nello stesso periodo, in luogo dei membri indicati all'articolo 30, comma secondo, numero 1, della presente legge, del Consiglio di Presidenza fanno parte i quattro presidenti di tribunali amministrativi regionali più anziani fra quelli nominati ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate.

ART. 201.

(Organici dei tribunali amministrativi regionali).

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a determinare gli organici di cui all'articolo 24, secondo comma.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL TITOLO II

ART. 202.

*(Istruttoria dei ricorsi straordinari
delegata alle regioni).*

I ricorsi straordinari concernenti gli atti di cui all'articolo 59, comma sesto, i quali al momento della entrata in vigore della presente legge si trovino presso il Ministero competente alla istruttoria in base alle precedenti disposizioni, sono trasmessi agli uffici di presidenza delle giunte regionali, solo qualora non siano già stati eseguiti atti istruttori.

La inosservanza o la errata applicazione del comma precedente non comportano invalidità del procedimento.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL TITOLO III

ART. 203.

(Competenza di primo grado del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana).

Tutti i ricorsi pendenti presso i tribunali amministrativi regionali relativi a controversie rientranti nella competenza di primo grado del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana ai sensi dell'articolo 82, sono trasmessi d'ufficio alle segreterie dei predetti organi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica, qualora la sentenza sia stata già deliberata anche se non ancora pubblicata, ma l'appello contro la stessa deve essere proposto all'organo competente in base alla presente legge.

ART. 204.

*(Competenza in unico grado
del Consiglio di Stato).*

Restano ferme le disposizioni previste agli articoli 38 e 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Fino a quando non sarà istituito il tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sui relativi ricorsi continua a pronunciarsi, in unico grado, il Consiglio di Stato.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 205.

(Regolamento d'attuazione).

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione.

Fino al momento della entrata in vigore del regolamento predetto, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, i regolamenti esistenti.

I consiglieri del Consiglio di Stato componenti la commissione esaminatrice prevista dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono sostituiti da consiglieri di tribunale amministrativo regionale.

ART. 206.

(Disposizione finale).

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.